

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 07182/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7182 del 2021, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Luigi Orlandino, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Larizza, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro
Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento prot. n. 348784/2-11 del 13 maggio 2021, attraverso cui il sig.
Orlandino Luigi, con riferimento alla selezione relativa al concorso, per esami e

titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale (bando pubblicato nella G.U.R.I. 4^a Serie Speciale n. 16 del 25.02.2020), veniva giudicato non idoneo agli accertamenti sanitari in ragione di valori di composizione corporea non compatibili con quelli previsti dall'art. 582 del D.P.R. n. 90/2010.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Orlandino Luigi il 14/9/2021: per l'annullamento - previa della misura più idonea a soddisfare l'interesse del ricorrente - del decreto di approvazione della graduatoria di Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi Carabinieri in ferma quadriennale (bando pubblicato nella G.U.R.I. 4^a Serie Speciale n. 16 del 25.02.2020).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'esito della verifica favorevole per il ricorrente, come da relazione depositata dalla Commissione Sanitaria di Appello in data 13.9.2021;

Rilevato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, c.p.a.;

Ravvisata l'opportunità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria "*de qua*";

Ritenuto di poter autorizzare il ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito *web* del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso, dell'atto per motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che tale incumbente dovrà essere adempiuto entro il termine perentorio di

giorni 50 (cinquanta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito *web* di Internet del Ministero della Difesa, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui, quello:

- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;
- di fare in modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;
- di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ordina alla parte ricorrente la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, nei sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 11 gennaio 2022.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di

procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Rosa Perna, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.